

ponenti il nuovo Consiglio di amministrazione) potrà ritenersi adempiuta quando il detto Consiglio sarà composto da persone indicate ad istanza dei fratelli Perrone, tanto più che la nuova direzione della Società apparterrà ad un Comitato direttivo permanente costituito nel modo indicato; 2°) che non appariva più necessario l'esigere il deposito da parte del Carrara del prezzo delle dieci mila azioni da lui cedute alla Società nazionale di navigazione, anche perchè egli ha dimostrato partitamente in qual modo ha erogato detto prezzo; 3°) l'ultima condizione cui il Comitato aveva subordinato la revoca del sindacato (cioè il deposito da parte del Carrara di 11.600 azioni rimastegli) può considerarsi adempiuta, avendo già il Carrara depositato dette azioni presso la sede di Genova della Banca d'Italia, vincolandole a tutto il 30 aprile 1919, mentre i fratelli Perrone affermarono che il vincolo ebbe luogo a loro favore, e si impegnano formalmente a non prestarsi in alcuna guisa allo svincolo totale o parziale delle azioni anzidette, senza precedente e formale consenso del Governo italiano. Su questo punto riteneva opportuno il Comitato richiedere ai Fratelli Perrone di portare a legale notizia della Banca d'Italia che le 11.600 azioni depositate dal Carrara devono intendersi vincolate in loro favore.

« Concludeva, infine, il Comitato, circa l'opportunità di addivenire alla revoca anche per l'urgente bisogno che ha la Società di dare incremento alla propria attività, contribuendo così a rafforzare la marina mercantile nazionale, e quindi, ad attenuare la grave crisi dei trasporti marittimi.

« *Il sottosegretario di Stato per l'interno*

« CORRADINI ».

De Capitani d'Arzago. — *Al ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non creda di sollecitare i provvedimenti per facilitare i trasporti dei titoli nominativi già promossi col decreto 22 aprile 1920, e se non ritenga dover integrare i provvedimenti sui trapassi con altri diretti a facilitare le emissioni dei nuovi titoli ».

RISPOSTA. — « In ottemperanza al disposto dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 4496, che rendeva obbligatoriamente nominative le azioni delle Società bancarie e demandava al ministro delle finanze e dell'industria, commercio e lavoro lo stabilire, con apposito decreto le norme per una più facile e rapida trasmissione dei titoli nominativi, erano non solo avviati ma già definitivamente concretati gli studi necessari per la emanazione del provvedimento, senonchè in seguito alla presentazione al Parlamento del più vasto progetto di legge recante la nominatività obbligatoria di tutti i titoli, è sembrato al

Governo intempestivo ed inopportuno avvalersi delle facoltà conferitegli dall'articolo 4 del predetto decreto legge, n. 496, proprio nel momento in cui il Parlamento è chiamato a discutere e la Giunta generale del bilancio ha introdotto al disegno di legge sulla nominatività dei titoli, un emendamento accettato dal Governo per effetto del quale le predette norme dovranno essere dettate di concerto con una Commissione parlamentare.

« Per questi motivi e per quanto riguarda l'azione del Ministero delle finanze i provvedimenti già predisposti che dovevano emanarsi in esecuzione del decreto-legge, n. 496, saranno subito completati, con quanto il Parlamento disporrà in rapporto a tutti i titoli da trasformare in nominativi.

« *Il sottosegretario di Stato*

« BERTONE ».

Di Fausto. — *Al ministro del tesoro.* — « Per sapere:

1°) i motivi che danno luogo al ritardo dei pagamenti degli arretrati di lavoro straordinario e indennità caro-viveri, ritardo non verificatosi per impiegati di altri Ministeri, e che è causa di giusto malcontento fra il personale dei servizi dell'assistenza militare e le pensioni di guerra, a cui è affidato il delicato compito di assistere e tutelare i diritti di coloro che hanno dato la maggior parte di loro stessi, o tutto, alla Patria;

2°) se intenda affrettare le conclusioni da parte della Commissione d'inchiesta, già istituita per detti servizi, in modo che il sospetto di scorrettezza, di indisciplina, di disordine amministrativo da parte di funzionari addetti ai servizi stessi sia al più presto chiarito, e sia dato quindi corso alle annuali gratificazioni, giusto compenso a coloro che hanno intensamente e bene operato;

3°) se intenda aumentare le attuali irrisorie ore di lavoro giornaliero, specie quelle per i cottimi, in modo che il rendimento sia più intenso e sollecito a vantaggio di coloro che attendono da tempo la liquidazione di pensione e di sussidi ».

RISPOSTA. — « Il ritardo nel pagamento sia degli arretrati di lavoro straordinario sia della nuova indennità caro-viveri stabilita dal Regio decreto 7 giugno 1920, n. 740, dipende da condizioni particolari nelle quali si trova il personale del Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, condizioni che non sussistono per gli altri Ministeri i quali hanno potuto già provvedere al riguardo.

« Per quanto riguarda, infatti, il pagamento del lavoro straordinario, occorre tener presente che mentre per tutte le altre Amministrazioni dello Stato il lavoro stesso si è svolto nel periodo